

CAMERA DEI DEPUTATI N. 207

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAGNO, BARDINI, BIANCO, CALASSO, COLOMBI ARTURO, COMPAGNONI, CONTE, FERRARI FRANCESCO, FOGLIAZZA, GOMEZ D'AYALA, GRIFONE, MICELI, PIRASTU, SPECIALE, MONASTERIO, PUCCI ANSELMO, AUDISIO, BIGI, AMICONI

Presentata il 1° agosto 1958

Concessione di prestiti di conduzione a coltivatori diretti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare alla Camera risponde ad un'aspettativa molto viva e legittima di grandi masse di piccoli contadini che, duramente provati nella corrente annata agraria ed in quelle precedenti da avversità atmosferiche, calamità naturali, difficoltà di mercato ed altri eventi sfavorevoli, si trovano oggi in gravissime difficoltà economiche.

È risaputo che, specialmente nelle zone agricole più povere e laddove prevalgono le colture cerealicole, la situazione è divenuta estremamente grave e preoccupante e minaccia molto da vicino l'economia generale di intere province e regioni.

Molti piccoli coltivatori, messi nella impossibilità di coprire le spese di coltivazione e quindi di soddisfare i loro creditori e di trovare nuovo credito, hanno dovuto porre fine alla loro attività di coltivatori. Moltissimi sono quelli che, riusciti finora, grazie a grandi sforzi ed a sacrifici sovrumani, a tenere in vita la propria azienda, si vedono oggi sull'orlo della rovina, non potendo assolvere ai loro impegni e trovandosi nella impossibilità di autofinanziamento e di credito per continuare la conduzione.

Numerosissime aziende di coltivatori diretti cesseranno di esistere se lo Stato non

dovesse tempestivamente ed adeguatamente intervenire, con un provvedimento di carattere straordinario, in modo da mettere gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario in grado di poter concedere, ai piccoli contadini che sono in difficoltà economiche, nuovi prestiti, rimborsabili in più annualità, per permettere di far fronte alle necessità aziendali della prossima annata, nonché di sistemare le pendenze relative al credito agrario già concesso in passato e non ancora soddisfatto.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare prevede perciò che il Ministro per l'agricoltura e per le foreste venga autorizzato a disporre anticipazioni, per un ammontare di quindici miliardi di lire, agli Istituti ammessi ad esercitare il credito agrario, per la concessione ai coltivatori diretti che si trovino in difficoltà, di prestiti al tasso del 3 per cento a scalare, e ad ammortamento in cinque annualità a rata costante.

La proposta prevede che i prestiti siano concessi in relazione alle necessità della conduzione aziendale dell'annata 1958-59 e della sistemazione del credito agrario già concesso in passato e non soddisfatto, sulla base di indicazioni dell'Ispettorato provinciale della agricoltura e, per i territori montani, dell'Ispettorato ripartimentale forestale.

La stessa proposta prevede che alla ripartizione tra le province della somma di lire quindici miliardi provveda il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulla base delle effettive necessità di ogni provincia e tenendo conto della opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola di ciascuna provincia.

Provincialmente, i criteri da seguire nella concessione dei prestiti saranno determinati dal Comitato provinciale dell'agricoltura.

Onorevoli colleghi! Vogliamo sperare che la Camera, in considerazione della situazione eccezionalmente grave che attraversano le piccole aziende agricole del Paese, vorrà approvare la nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, è autorizzato a disporre anticipazioni per la somma di lire quindici miliardi, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario, ai sensi del capo II del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la concessione di prestiti di cui all'articolo 2, n. 1, del predetto regio decreto-legge, ai coltivatori diretti che si trovino in difficoltà economiche in conseguenza delle avversità atmosferiche, delle calamità naturali o delle difficoltà di mercato, verificatesi nella corrente annata agraria o in quelle precedenti.

I prestiti di cui al precedente comma sono concessi in relazione alle necessità della conduzione aziendale dell'annata agraria 1958-59 e della sistemazione del credito agrario per la conduzione, già concesso in precedenti annate e non soddisfatto.

ART. 2.

I prestiti di cui al precedente articolo sono concessi al tasso del 3 per cento a scalare, e ad ammortamento in cinque annualità a rata costante.

I prestiti sono deliberati dagli Istituti di credito di cui al precedente articolo, in base ad indicazioni del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, per i territori dichiarati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991, dal capo dell'Ispettorato ripartimentale forestale, che, dato atto delle difficoltà economiche dell'azienda per effetto delle calamità naturali, delle avversità atmosferiche e delle difficoltà di mercato, precisa la consistenza del prestito occorrente.

ART. 3.

La concessione, l'utilizzazione ed il rimborso allo Stato, alle scadenze delle singole operazioni, delle anticipazioni di cui all'articolo 1, saranno regolati da apposite convenzioni che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Ministero del tesoro stipuleranno con gli Istituti di cui all'articolo stesso.

Nelle convenzioni potrà stabilirsi un compenso non superiore all'1,20 per cento dell'anticipazione a favore degli Istituti di credito, i quali si cauteranno mediante idonee garanzie.

ART. 4.

Ciascuna annualità di rimborso dei prestiti concessi ai sensi del precedente articolo 1, con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, con legge 5 luglio 1928, n. 1760.

ART. 5.

Ai fini della presente legge, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano applicazione i criteri previsti dall'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

ART. 6.

Alla ripartizione tra le province interessate delle somme destinate alla concessione dei prestiti, di cui alla presente legge, provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con proprio decreto, tenendo conto delle effettive necessità di ogni provincia e della opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola di ciascuna provincia.

ART. 7.

In ogni provincia, il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilità di fondi assegnati, determina i criteri da seguire nella concessione dei prestiti, avuto riguardo alla necessità di favorire le aziende coltivatrici di minore ampiezza e che si trovino in maggiori difficoltà economiche.

La concessione in ogni caso va subordinata alla condizione che le difficoltà economiche

dell'azienda siano tali da compromettere la possibilità di autofinanziamento e di credito per continuare la conduzione, tenuto anche conto della consistenza patrimoniale del richiedente.

ART. 8.

L'onere di lire quindici miliardi, occorrente per l'attuazione della presente legge, sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.